



DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002

Scheda di lettura n. 4

Documento n. 24 del 3 ottobre 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.: 80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

| | | |
|--|------|---|
| Articolo 1 <i>(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa)</i> | Pag. | 1 |
| Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)</i> | “ | 3 |
| Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di accisa)</i> | “ | 3 |
| Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga dei termini)</i> | “ | 4 |
| Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di imposta di bollo)</i> | “ | 4 |
| Articolo 7 <i>(Entrata in vigore)</i> | “ | 4 |

DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002

Articolo 1

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa)

L'articolo, derogando espressamente alle disposizioni dello Statuto del contribuente che non consente la retroattività di disposizioni fiscali, prevede una serie di modifiche alla disciplina del reddito d'impresa e in materia di agevolazioni – *Dual income tax* – applicabili nei confronti dei contribuenti il cui periodo d'imposta è iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 e si è chiuso successivamente al 31 agosto 2002: in sostanza, fatta la debita eccezione dei contribuenti con esercizi non coincidenti con l'anno solare iniziato nel corso del 2001, i restanti contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare risultano interessati dalle modifiche già per il periodo d'imposta in corso.

La disposizione del primo comma, lettera *a)*, prevede l'irrilevanza, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del Tuir, delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata.

La disposizione della lettera *a)* si conclude con la previsione che per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità si determina mediante l'applicazione della norma attualmente vigente in materia di *Cfc*, di cui all'articolo 127-bis, comma 6, del Tuir.

La lettera *b)* del comma prevede, ai soli fini fiscali, la deducibilità delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie in quote costanti in cinque esercizi, per la precisione nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

La lettera *c)* opera una decisa riduzione dei benefici legati alla *Dual income tax* (Dit), per la quale si prospetta l'irrilevanza dell'incremento percentuale del 40 per cento ai fini del patrimonio netto (come previsto dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 466 del 1997, che dispone l'incremento nella citata misura a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999), nonché la riduzione del "coefficiente ordinario di remunerazione" (Cro) della variazione in aumento del capitale investito in misura pari all'attuale saggio di interesse legale (3%). Viene quindi meno, con riferimento a quest'ultima disposizione, la fissazione della misura del Cro con periodicità annuale mediante l'emanazione di un apposito decreto.

Il comma 2 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, la deducibilità degli accantonamenti destinati a costituire o integrare le riserve tecniche delle imprese di assicurazione in misura

non superiore al 98 per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'importo degli accantonamenti che eccede detto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Il comma 3 dispone che l'acconto ai fini Irpeg relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato assumendo quale imposta relativa al periodo precedente, di riferimento per il calcolo dell'acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata in applicazione delle disposizioni dei primi due commi. In sostanza, la retroattività delle disposizioni, oltre ad incidere ai fini giuridici impatta pressoché immediatamente anche sotto il profilo finanziario mediante l'aggravio dell'esborso da sostenere per la determinazione dell'acconto.

Il comma 4 contempla una disposizione avente finalità prettamente antielusiva, ravvisabile nell'insorgenza di un nuovo obbligo posto a carico del contribuente al verificarsi di determinate circostanze.

Per la precisione, per quanti nell'esercizio d'impresa pongono in essere cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali derivano minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, si rende obbligatoria la comunicazione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie funzionali alla verifica della conformità dell'operazione effettuata alla norma antielusiva di cui all'articolo 37-*bis* del Dpr 600 del 1973. Vale la pena sottolineare come la disposizione si renda applicabile, stante il contenuto della relazione illustrativa al provvedimento, anche quando il predetto ammontare viene raggiunto per il tramite di diverse operazioni.

Ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, è demandato il compito di stabilire i dati e le notizie oggetto di comunicazione nonché i termini e le procedure: il provvedimento dispone, infine, che in caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

Il comma 5 prevede una mini sanatoria per i contribuenti che hanno effettuato operazioni di fusione o scissione, a seguito delle quali il contribuente ha iscritto maggiori valori in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 358 del 1997, vale a dire nei casi in cui i maggiori valori sono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva 19%, tenuto conto delle imposte già assolate dal cedente su determinati plusvalori.

L'agevolazione, ovviamente preclusa nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza di una contestazione mossa in tal senso dall'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta mediante il versamento di una somma pari al 4 per cento dei maggiori valori risultanti dall'operazione societaria effettuata, da versare in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre e per la quale è prevista l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Seppure l'effetto che deriva da tale sanatoria sia quello di precludere ogni accertamento tributario relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio, il decreto prevede espressamente come resta fermo per l'Amministrazione finanziaria il potere di verificare la sussistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6 del D. Lgs. n. 358/1997.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

L'articolo 2 pone rimedio normativamente alla situazione venutasi a creare in materia di credito d'imposta per i neo assunti di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, per il quale il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha previsto l'inibizione dell'utilizzo nel caso in cui i presupposti si siano realizzati a decorrere dall' 8 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge modificativo.

La nuova disposizione provvede a reintegrare, seppure parzialmente, il credito d'imposta nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato – e quindi suscettibili di generare il credito d'imposta in esame – fino alla data del 7 luglio scorso, mediante il riconoscimento del *bonus* anche per le mensilità che vanno da luglio 2002 a dicembre 2002.

Il decreto prevede però che l'incremento della base occupazionale rilevato alla data del 7 luglio scorso costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2002: peraltro, le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore del decreto legge e fino alla fine dell'anno corrente rilevano soltanto se l'incremento mensile del numero dei dipendenti non supera la misura massima appena descritta. In sostanza, la norma consente, fermo restando il limite previsto dallo spartiacque temporale del 7 luglio scorso, di tenere conto anche di eventuali assunzioni effettuate successivamente ed entro la fine del 2002 al solo fine di consentire il reintegro dell'incremento occupazionale rilevato fino all'avvento del decreto legge n. 138/2002.

Per i crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 il decreto prevede il differimento della fruizione all'anno prossimo, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2003 e in quote costanti mensili di importo non superiore ad un terzo del totale.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di accisa)

Le modifiche previste dalle lettere *a)* e *b)* del primo comma prevedono il differimento dell'abrogazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti dal 1° ottobre 2002 alla data di entrata in vigore del regolamento che disciplinerà il nuovo contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, al fine di far coincidere temporalmente l'abrogazione della precedente modalità impositiva con l'avvio della nuova forma di contribuzione.

Le novità recate dalla lettera *c)* prevedono, per il periodo d'imposta 2002, l'esclusione dalla base imponibile Irap dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori dalle disposizioni vigenti in materia di *carbon tax* (art. 8, legge n. 448 del 1998) e di riduzione delle accise sul gasolio (decreto legge n. 265 del 2000). L'intervento operato dal legislatore si è reso necessario al fine di equiparare il trattamento ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive a quello agevolativo previsto in materia di imposte sui redditi dall'articolo 2 del D.p.r. n. 277 del 2000.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga dei termini)

L'articolo in esame prevede una serie di micro modifiche apportate alla disciplina che regola l'attività dei concessionari della riscossione e i relativi rapporti con l'Erario oltre alla proroga dei termini riguardanti la rivalutazione di partecipazioni e terreni.

La disposizione del primo comma prevede l'incremento dal 20 al 23,5 per cento della percentuale da applicare per il calcolo dell'acconto che i concessionari sono tenuti a versare nonché il differimento del relativo termine dal 15 dicembre al 30 dello stesso mese.

Il secondo comma, alla lettera *a*), dispone lo slittamento al 1° ottobre 2004 del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2001 mentre, con la successiva lettera *b*), vengono rimodulati i termini previsti nei confronti dei concessionari per le notifiche delle cartelle di pagamento che possono concretizzare la perdita del diritto al discarico.

Il terzo comma dispone lo slittamento al 30 novembre prossimo del termine previsto per la rideterminazione del valore di acquisto della partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni, originariamente fissato dalla legge Finanziaria per il 2002 – la n. 448 del 2001 – al 30 settembre 2002.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

Le disposizioni previste in materia di bollo riguardano le modifiche apportate al trattamento tributario riconosciuto ai vagli cambiari della Banca d'Italia, per i quali viene ora prevista l'esenzione dall'imposta in commento, ivi inclusi quelli "speciali" emessi per il rimborso di tributi ai contribuenti: in sostanza, i vaglia emessi dall'Istituto Centrale subiscono ora il medesimo regime fiscale sinora accordato ai medesimi titoli emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, in data 25 settembre 2002.